

**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D. LGS. 163/2006**

Art.1 DEFINIZIONI

1. Si intende per "importo dei lavori" l'importo dei lavori a base di gara (inclusi gli oneri di sicurezza) previsto nel quadro economico di spesa di progetto, tenuto conto degli eventuali incrementi derivanti da perizie di variante.
2. Si intendono "lavori" tutti gli interventi previsti all'art. 3, comma 8, del d. lgs. 163/2006 per i quali sia necessario redigere un progetto. Ai fini del presente regolamento sono escluse le attività manutentive.
3. Per responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatore per la sicurezza, direttore dei lavori, collaudatore, collaboratore di detti soggetti, destinatario dell'incentivo oggetto del presente regolamento, si intende un soggetto dipendente dell'Ente.
4. Per Decreto legislativo (o d.lgs. 163/2006) si intende il D. Lgs. 163 del 12.4.2006 e per Regolamento il D.P.R. 207 del 5.10.2010, come successivamente modificati o integrati.
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quarter, del D.Lgs. 163/2006, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni nella L. 11/08/2014 n. 114, l'incentivo è costruito per ogni singolo lavoro pubblico sulla base del presente regolamento. Gli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei lavori pubblici dovranno essere comprensivi della quota di incentivo che verrà specificata nel quadro economico di progetto e/o di variante.

Art.2 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile unico del procedimento è individuato nel programma triennale e nell'elenco annuale approvati dall'Amministrazione comunale per tutte le opere aventi importo complessivo $\geq 100.000,00$ €. Per tutte le opere aventi importo complessivo $< 100.000,00$ € il RUP è individuato con atto dell'Amministrazione Comunale.

Art.3 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile unico del procedimento, come pure il progettista, il coordinatore per la sicurezza, il direttore dei lavori e il collaudatore, può individuare propri collaboratori tecnici ed amministrativi.
2. Il responsabile unico del procedimento può partecipare alla progettazione di un lavoro pubblico, in qualità di progettista, se in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto legislativo e nei limiti previsti dal Regolamento.
3. Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi dei suoi collaboratori, assolve ai compiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art.4 GRUPPI DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro incaricati della progettazione dei lavori pubblici, del coordinamento per la sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, sono individuati con provvedimento del responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento sono individuati i collaboratori di detti soggetti nonché del responsabile unico del procedimento. I soggetti individuati devono possedere adeguata capacità professionale e operativa in relazione al ruolo assegnato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene anche:
 - la descrizione dei lavori da progettare, dirigere, coordinare o collaudare;
 - il costo presunto dei lavori;
 - il ruolo o le attività assegnati ai vari soggetti componenti il gruppo di lavoro;
 - il termine stabilito per la consegna del progetto o del certificato di collaudo;
 - le quote di fondo di cui al successivo art. 5, comma 1 lettera a), che competeranno ai componenti il gruppo di lavoro;
 - le eventuali attività che verranno affidate a professionisti esterni e le indicazioni per il loro coordinamento con le attività interne.
3. I gruppi di lavoro possono essere costituiti dalle seguenti figure professionali:
 - progettista;
 - direttore dei lavori;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
 - collaudatore dei lavori.
4. In relazione alla complessità e all'entità dei lavori da realizzare, il gruppo di lavoro sarà composto da tutte o solo da alcune delle figure professionali sopra individuate.

Art.5 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Una somma pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara è destinata:
 - a) per l'80% del fondo ad essere ripartita tra il responsabile unico del procedimento, il progettista, il coordinatore per la sicurezza, il direttore dei lavori, il collaudatore e i rispettivi collaboratori;
 - b) per il 20% del fondo all'acquisto da parte dell'amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione della anche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per i centri di costo nonchè all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi dei cittadini;
2. La somma di cui al precedente comma 1 lettera a) è stabilita, in relazione alla tipologia, al grado di complessità e di ripetitività del progetto, nella misura sotto indicata:
 - inferiore alla soglia comunitaria pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, tenuto conto degli eventuali incrementi derivanti da perizie di variante;
 - uguale o superiore alla soglia comunitaria pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, tenuto conto degli eventuali incrementi derivanti da perizie di variante, e in misura pari al 1,5 % per l'importo eccedente la soglia;
3. Il fondo di cui al precedente comma 1 lettera a) è così ripartito tra i seguenti soggetti componenti il gruppo di lavoro:
 - a) responsabile unico del procedimento: 25%;
 - b) progettista¹: 30%.
 - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 5%
 - d) direttore dei lavori: 27%;
 - e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 10%;
 - e) collaudatore dei lavori: 3%;
4. Nelle quote percentuali di cui al comma precedente sono compresi anche i compensi spettanti ai collaboratori dei soggetti ivi indicati, che il responsabile unico del procedimento stabilisce - in relazione all'impegno e alla complessità dell'attività richiesta a ciascuno di essi - nella misura massima del 50% delle percentuali riportate al comma 3.
5. Le somme di cui al precedente comma 1 lettera a) sono erogate se i relativi progetti preliminari o definitivi sono posti a base di gara, o se è avviata la procedura per l'appalto dei lavori previsti dal progetto esecutivo.

¹ inclusa la progettazione della eventuale variante urbanistica preordinata all'esecuzione dei lavori.

6. Qualora successivamente alla costituzione del gruppo di lavoro si rivelasse non necessaria la presenza e l'attività di tutte le professionalità individuate, le quote di fondo potranno essere modificate in relazione all'effettivo impegno delle figure professionali che hanno effettivamente operato. A ciò provvede il responsabile unico del procedimento.
7. Uno stesso soggetto può essere incaricato di una o più attività tra quelle indicate al precedente comma 3.
8. Il fondo destinato al responsabile unico del procedimento e ai suoi collaboratori spetta anche nel caso in cui le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo siano affidate a professionisti esterni.
9. Le quote di fondo riferite a prestazioni non eseguite o eseguite non correttamente dai dipendenti incaricati costituiscono economia di spesa.
10. Il fondo comprende gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione comunale. L'IRAP è interamente a carico dell'Ente.
11. Il personale con qualifica dirigenziale non partecipa alla ripartizione del fondo.

Art. 6 RIDUZIONI E PENALITÀ DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. Il fondo spettante al progettista è ridotto:
 - a) del 75 %, qualora l'attività sia limitata al solo progetto preliminare,
 - b) del 25%, qualora l'attività sia limitata al progetto preliminare e definitivo;
 - c) del 10%, qualora il progetto commissionato sia presentato, senza giustificato motivo, con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal programma di lavoro;
 - d) del 30%, qualora si renda necessaria una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera e del decreto legislativo, che comporti un aumento di spesa per l'esecuzione dei lavori in misura superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto. Al progettista non spetta alcuna somma per la progettazione della variante.
2. Il fondo spettante al direttore dei lavori è ridotto del 10% qualora, per sua negligenza, i lavori siano ultimati con oltre 60 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale. Ai fini dell'applicazione del presente comma non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per i fatti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo. Al direttore dei lavori non spetta alcuna somma nel caso i lavori non siano collaudabili o qualora, a causa della sua negligenza, sia derivato un danno all'Amministrazione comunale.
3. Il fondo spettante al collaudatore è ridotto del 20% qualora, per sua negligenza, le operazioni di collaudo (anche con esito negative) si concludano con oltre 60 giorni di ritardo rispetto al termine stabilito dal contratto d'appalto, fatte salve le cause previste dagli artt. 226, 227, 228 del Regolamento.
4. Il fondo spettante al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è ridotto del 70% qualora la sua attività sia limitata al solo progetto preliminare.
5. Il fondo spettante al responsabile unico del procedimento è ridotto:
 - a) del 75% qualora l'attività di progettazione sia limitata al livello preliminare;
 - b) del 60% qualora l'attività di progettazione sia limitata ai livelli preliminare e definitivo.Al responsabile unico del procedimento non spetta alcun incentivo qualora a causa della sua negligenza sia derivato un danno all'Amministrazione comunale.
6. Il fondo spettante ai collaboratori dei soggetti di cui all'art. 5, comma 3, è ridotto nella misura prevista per questi ultimi e per le specifiche fattispecie elencate ai precedenti commi, previo accertamento della loro responsabilità nei fatti che comportano la riduzione. Ad essi non spetta alcuna somma qualora, in concorso con i suddetti soggetti, abbiano procurato un danno all'Amministrazione comunale.

7. Il fondo spettante a ciascun soggetto è altresì ridotto qualora, per cause diverse da quelle previste ai commi precedenti, l'attività resa da ciascuno di essi sia solo parziale rispetto ai compiti assegnati. La misura della riduzione è stabilita dal responsabile unico del procedimento in relazione all'attività effettivamente svolta dal dipendente interessato.

Art.7 USO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

1. Il personale destinatario del fondo è autorizzato ad usare tutte le dotazioni d'ufficio ed i mezzi del Comune al fine di assolvere all'incarico conferito.
2. Detto personale non può effettuare lavoro straordinario al fine di assolvere all'incarico conferito.

Art.8 LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 5, comma 1 lettera a), è liquidato dal responsabile del settore lavori pubblici, previo accertamento positivo delle attività svolte dai singoli dipendenti destinatari, alle seguenti scadenze:
 - a) al responsabile unico del procedimento e ai suoi collaboratori: il 50% entro 60 giorni dall'avvio della procedura di gara comunque finalizzata all'appalto dei lavori e il saldo entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.
 - b) al progettista, al coordinatore per la sicurezza e ai loro collaboratori: il 50% entro 60 giorni dall'avvio della procedura di gara comunque finalizzata all'appalto dei lavori e il saldo entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.
 - c) al direttore dei lavori e ai suoi collaboratori: entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Per i lavori di durata superiore all'anno, il responsabile del settore lavori pubblici può liquidare acconti proporzionali ai lavori contabilizzati al 31 dicembre di ogni anno.
 - d) al collaudatore e ai suoi collaboratori: entro 60 giorni dal rilascio del certificato di collaudo o dalla conclusione delle operazioni di collaudo (qualora abbiano esito negativo).
2. In caso di conflitto di interessi la verifica delle attività svolte dal soggetto beneficiario del fondo e la liquidazione delle somme ad esso spettanti è effettuata dal Segretario del Comune.
3. Nel corso dell'anno, il singolo dipendente non potrà percepire complessivamente per le attività oggetto del presente regolamento, anche da parte di altre amministrazioni, somme superiori al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento.

Art.9 FIRMA E PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti redatti dal personale dipendente del Comune sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi ordini o collegi professionali o abilitati ai sensi di legge.
2. L'amministrazione comunale rimborsa ai dipendenti iscritti all'ordine professionale di competenza la tassa annuale di iscrizione, previa esibizione della ricevuta di pagamento, sempre che essi –nell'anno di riferimento– abbiano firmato progetti commissionati dal Comune.
3. I progetti di cui al comma 1 sono di proprietà piena ed esclusiva dell'Ente che può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie.

Art.10 POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Ente stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all'art. 270 del Regolamento a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e della direzione di lavori pubblici.

Art.11 ALTRE ATTIVITA' DI ISTITUTO

1. Le attività oggetto del presente regolamento sono svolte senza pregiudizio dei normali compiti di istituto e dello svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza.

Art. 12 NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Il presente regolamento si applica per le attività effettuate a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, salvo che per quelle inerenti a progetti approvati precedentemente, per le quali si applica il regolamento previgente.
2. L'entrata in vigore di norme cogenti sulla materia oggetto del presente regolamento comporta l'automatico adeguamento del medesimo.
3. Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazione tra le parti mediante scambio di corrispondenza.